

Commento concernente la modifica dell'OAF con effetto dal 1° gennaio 2021**Art. 13b**

(Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI)

L'articolo 9^{bis} LAVS attribuisce al Consiglio federale la competenza di adeguare all'indice delle rendite il contributo minimo per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente (art. 8 LAVS), le persone assicurate a titolo facoltativo (art. 2 LAVS) e le persone senza attività lucrativa (art. 10 LAVS). La definizione di un determinato rapporto tra il contributo minimo e il livello delle rendite è stata introdotta nell'ambito della 9^a revisione dell'AVS. Con il pagamento senza lacune di questo contributo gli assicurati si garantiscono il diritto alla rendita minima, sia in qualità di anziani e di invalidi che per i superstiti.

L'aumento del contributo minimo nell'AVS obbligatoria comporta anche un aumento del contributo minimo nell'assicurazione facoltativa, che dal 1° gennaio 2001 corrisponde al doppio del contributo minimo nell'assicurazione obbligatoria. Pertanto il contributo minimo AVS nell'assicurazione facoltativa passa da 818 a 826 franchi. Il contributo minimo AI nell'assicurazione facoltativa rimane invece invariato a 132 franchi. Ne risulta che il nuovo contributo minimo nell'assicurazione facoltativa AVS/AI ammonta a 958 franchi.

Art. 14b cpv. 1 e 2, primo periodo

(Fissazione dei contributi, compensazione e termine di pagamento)

Nel capoverso 1 viene prolungato il termine per l'inoltro dei dati necessari, al fine di tenere conto della situazione particolare all'estero (distanze, invio postale, ottenimento di attestazioni ecc.) delle persone assicurate a titolo facoltativo.

In seguito alla modifica del capoverso 1 viene prolungato anche il termine per l'emanazione della decisione da parte della cassa di compensazione. La modifica è di carattere organizzativo e non ha ripercussioni sui termini di diffida e sulla procedura di esclusione.